




Comune di Capaccio
Provincia di Salerno

Regolamento per l'uso dell'impianto sportivo comunale per le attività natatorie



Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 68 del 30 luglio 2015

Capo I – NORME GENERALI	1
Art. 1 – Definizioni e ambito di applicazione.....	1
Capo II – GESTIONE E USO	1
Art. 2 – Modalità di gestione dell'impianto	1
Art. 3 – Criteri di scelta del concessionario	2
Art. 4 – Oneri a carico del Concessionario	3
Art. 5 – Manutenzione dell'impianto	4
Art. 6 – Obblighi gestionali	5
Art. 7 – Oneri ed adempimenti igienico sanitari	6
Art. 8 – Oneri relativi al personale	7
Art. 9 – Organico addetto all'impianto	7
Art. 10 – Garanzie a carico del Concessionario	7
Art. 11 – Tariffe del servizio	8
Art. 12 – Regime tariffario	8
Art. 13 – Responsabilità	8
Art. 14 – Divieto di modificazione degli impianti	9
Art. 15 – Divieto di modificazione della destinazione	9
Art. 16 – Vendita dei biglietti	9
Art. 17 – Sospensione dei servizi	9
Art. 18 – Altri oneri e obblighi	9
Art. 19 – Corrispettivi del concessionario	9
Art. 20 – Pubblicità	10
Art. 21 – Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri.....	10
Art. 22 – Utilizzo da parte del Comune	10
Art. 23 – Consegna e riconsegna.....	10
Art. 24 – Controlli	11
Art. 25 – Inadempienze contrattuali ed esecuzione d'ufficio	11
Art. 26 – Cessazione anticipata della concessione	11
Art. 27 – Penalità	12
Art. 28 – Subappalto dei servizi complementari e collaterali.....	12
Art. 29 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto.....	12
Capo III - REGOLAMENTO D'UTENZA	12
Art. 30 – Obblighi dell'utente per l'accesso in piscina	12
Art. 31 – Certificazione medica	12
Art. 32 – Limitazioni all'ingresso.....	13
Art. 33 – Obbligo di uso di sandali e pianelli	13
Art. 34 – Misure igieniche per atleti, allievi e frequentatori	13
Art. 35 – Divieti particolari	13
Art. 36 – Rifiuto accesso	13
Art. 37 – Smarrimenti di oggetti	13
Art. 38 – Ritrovamento oggetti	13
Capo IV – CONTROLLI E REQUISITI IGIENICO SANITARI.....	13
Art. 39 – Controlli.....	13
Art. 40 – Controlli interni.....	13
Art. 41 – Controlli esterni.....	14
Art. 42 – Classificazione delle acque utilizzate.....	14
Art. 43 – Requisiti dell'acqua di approvvigionamento.....	15
Art. 44 – Requisiti dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca.....	15
Art. 45 – Sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua.....	15
Art. 46 – Punti di prelievo.....	16
Art. 47 – Requisiti termoisolometrici e di ventilazione.....	16
Art. 48 – Requisiti illuminotecnici.....	16
Art. 49 – Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca.....	16
Capo V – NORME FINALI E SANZIONI	17
Art. 50 – Violazioni e sanzioni	17
Art. 51 – Entrata in vigore.....	17

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Definizioni e ambito di applicazione

1.1. Il Comune di Capaccio è proprietario dell'impianto sportivo per le attività natatorie sito in Capaccio Scalo alla via della Repubblica.

1.2. Nell'ambito del presente regolamento si utilizzano le seguenti definizioni:

- **Impianto sportivo:** comprende l'area esterna comprensiva di parcheggi, aree a verde e solarium, corpo ingresso e controllo, corpo servizi compreso di locali pertinenziali, corpo vasche comprensivo di locale per il preriscaldamento, locale bar, locale commerciale;
- **Fascicolo dell'impianto sportivo:** comprende gli elaborati del progetto eseguito, il piano di manutenzione dell'opera, il certificato di agibilità, le certificazioni degli impianti, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati necessari all'esercizio dell'impianto sportivo.
- **Servizio competente:** è l'unità operativa individuata dall'Ente per la gestione tecnico/amministrativa dell'impianto sportivo.
- **Carta della qualità dei servizi:** è redatta in conformità a intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, reca gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni, quelle per proporre reclamo e per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

1.3. L'impianto sportivo è, in armonia con gli scopi per i quali è stata costruita e in relazione alle sue caratteristiche, sede di attività fisico – formativa e ricreativa connessa alla disciplina natatoria, nel quadro dello sport come servizio sociale, di manifestazione sportive atte a promuovere ed a diffondere detta disciplina fra i giovani.

1.4. L'uso dell'impianto sportivo deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, di federazioni e da enti di promozione sportiva e di scuole per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e le associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

CAPO II – GESTIONE E USO

Art. 2 – Modalità di gestione dell'impianto

2.1. L'impianto sportivo è gestito in amministrazione diretta o in concessione a terzi secondo le norme di cui al presente regolamento.

2.2. Quando la gestione è svolta in amministrazione diretta la Giunta provvede ad approvare il progetto di gestione annuale, determina il contingente di personale assegnato e la relativa dotazione finanziaria e le tariffe di utilizzazione a norma del presente regolamento.

2.3. La concessione comporta la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza sugli impianti e sulle relative attrezzature, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'assistenza agli utenti ed ogni attività tesa a diffondere la pratica del nuoto nel territorio comunale, nonché lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva come definite dal presente regolamento.

2.4. Lo svolgimento di una serie minima di prestazioni ed interventi, i cui elementi descrittivi sono illustrati in dettaglio negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 e 18, sono richiesti anche in caso di gestione diretta.

2.5. La concessione è affidata sotto la piena osservanza delle norme e condizioni

dettate e risultanti dal presente regolamento, nonché dall'offerta migliorativa tecnico-gestionale ed economica risultante dagli atti di gara.

2.6. La controprestazione a favore del concessionario è costituita dai proventi derivanti, per tutta la durata della concessione, dal diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l'impianto sulla scorta del piano economico e finanziario predisposto dagli uffici competenti.

2.7. Nel caso in cui sia necessario l'equilibrio del piano economico e finanziario, preventivamente all'indizione della gara, il comune decide di riconoscere al concessionario un contributo a carico del bilancio comunale.

Art. 3 – Criteri di scelta del concessionario

3.1. La gestione dell'impianto sportivo comunale è attuata in concessione a terzi in applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

3.2¹. Possono essere affidatari della concessione ai sensi dell'art. 90, comma 25, della legge 27/12/2002, n. 289 e dell'art. 20 del D.Lgs 163/06, secondo le preferenze ivi individuate, i soggetti imprenditoriali in possesso delle iscrizioni e delle autorizzazioni necessarie, i cui statuti e atti costitutivi prevedono espressamente quale oggetto la gestione di impianti sportivi ovvero servizi e strutture sportive:

- Società e società cooperative (legge 381/1991);
- Società sportive, Enti di promozione sportiva e Federazioni sportive Nazionali;
- Associazioni sportive e di promozione della pratica sportiva con personalità giuridica, costituite per atto pubblico o scrittura privata.

3.3. La scelta dell'affidatario tiene conto dei seguenti criteri:

- spesa eventualmente a carico del bilancio comunale o entità del canone di concessione;
- ribasso offerto sulle tariffe massime approvate dalla giunta comunale;
- qualità del Piano di Utilizzo;
- qualità del Piano Annuale di conduzione tecnica.

3.4. Il **Piano di Utilizzo** stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni d'uso degli spazi e gli orari d'uso dell'impianto; il gestore può modificare in meglio annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione del Comune.

Il Piano di Utilizzo è composto dai seguenti capitoli:

- presentazione del proponente (esperienza nel settore specifico e attività pregresse svolte anche nel territorio del bacino di utenza ecc.);
- descrizione articolata della tipologia di utenza;
- descrizione/specificazione degli usi cui sono destinati gli spazi dell'impianto sportivo;
- specificazione degli orari di utilizzo dell'impianto sportivo;
- elencazione del personale impiegato comprendente almeno: responsabile dell'impianto e relativo curriculum, segretario e relativo curriculum, numero degli assistenti bagnanti e relative qualifiche, numero degli istruttori e relative qualifiche e curriculum.

3.5. Il **Piano Annuale di Conduzione Tecnica** contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto in conformità al Piano di manutenzione dell'opera redatto ai sensi dell'art.38 del DPR

¹ Comma così modificato con emendamento approvato dal consiglio comunale nella seduta n. 68 del 30 luglio 2015.

207/2010 allegato al fascicolo dell'impianto sportivo.

Il Piano annuale di conduzione tecnica è composto dai seguenti capitoli:

- descrizione delle attività di manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata);
- descrizione delle attività di approvvigionamento dei materiali;
- descrizione delle attività di custodia e di guardiania;
- descrizione delle attività inerenti il funzionamento tecnologico dell'impianto da specificare in conformità al Piano di manutenzione dell'opera redatto ai sensi dell'art.38 del DPR 207/2010 e allegato al fascicolo dell'impianto sportivo.

3.6. Il capitolato speciale di appalto declina i criteri indicati al comma 3.3. assegnando punteggi minimi e massimi.

3.7. Il concessionario garantisce il mantenimento degli standards qualitativi offerti dall'impianto comunale come definiti dal presente regolamento e dal capitolato speciale di appalto in concessione nonché dall'offerta risultata aggiudicataria, ivi compreso un ambiente gestionale sereno e rapporti collaborativi con i clienti singoli e con quelli societari; garantisce altresì l'erogazione dei servizi ai soggetti di cui all'art.1, comma 4 nel rispetto degli standard indicati dal presente regolamento.

Art. 4 – Oneri a carico del Concessionario

4.1. Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della gestione sono a carico del Concessionario:

- il completo funzionamento degli impianti, secondo quanto stabilito dal capitolato speciale di appalto;
- la fornitura e la gestione del personale necessario al funzionamento dell'impianto, nel rispetto delle norme in materia e degli standard minimi prescritti dal capitolato speciale di appalto;
- la pulizia e il mantenimento dei requisiti igienico sanitari delle vasche delle piscine, la manutenzione delle aree verdi, nonché la pulizia e la perfetta sistemazione giornaliera di tutti i locali. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi;
- la conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti tecnologici, delle strutture e delle attrezzature comprese quelle mancanti al momento della consegna dell'impianto la cui fornitura è a carico del concessionario;
- le spese di energia elettrica, gas per il riscaldamento dei locali e dell'acqua, acqua e telefono di pertinenza dell'impianto, previa voltura dei relativi contratti a proprio carico, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione;
- gli oneri e adempimenti igienico-sanitari nonché gli altri obblighi gestionali;
- l'attivazione a proprie cure e spese di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso;
- la costante manutenzione e la disponibilità degli strumenti di rianimazione e degli attrezzi di salvataggio;
- l'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti sia per le attività che si svolgono all'interno dell'impianto sportivo;
- le spese relative al contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle di registrazione;

- la costituzione di apposita polizza assicurativa multi-rischio e della cauzione, come precisato nel capitolato speciale di appalto;
- la corretta utilizzazione dell'impianto sportivo ed il rispetto di tutte le norme tecniche e disposizioni di legge in materia di esercizio di attività sportiva (DM 18.03.1996, Conferenza Stato Regioni seduta del 16.01.2003 – rep. 1605, normativa CONI e FIN, ecc.);
- il rispetto e l'adempimento di tutti gli oneri di cui alla normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro di cui al D.Lgs.81/2008;
- la redazione della "Carta della qualità dei servizi".

Art. 5 – Manutenzione dell'impianto

5.1. Durante tutto il periodo di durata del servizio il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata.

5.2. Per manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alla struttura od all'organismo edilizio, in modo da consegnare al Comune, alla scadenza del servizio, l'opera in buone condizioni di conservazione e funzionamento.

5.3. Per manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari, gli impianti termici, gli impianti di igienizzazione e simili sempre che non alterino i valori e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Il concessionario ha comunque l'onere di ottenere i permessi di legge anche con riferimento a quelli di competenza del comune.

5.4. Per manutenzione programmata si intende l'applicazione temporale ed esecutiva del piano di manutenzione allegato al fascicolo dell'impianto.

5.5. La manutenzione e la conduzione degli impianti tecnologici saranno in ogni caso a carico dell'appaltatore.

5.6. In caso di inadempimento dell'appaltatore circa gli obblighi da manutenzione il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al concessionario e fatta salva l'applicazione delle sanzioni contrattuali, civili e penali.

5.7. In particolare per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici il Concessionario dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi del DM 37/2008 e s.m.i.

5.8. All'inizio di ogni anno solare il Concessionario dovrà fornire all'Amministrazione comunale un prospetto dei lavori di manutenzione programmata per quegli interventi periodici o saltuari che prevede di attuare durante l'anno in questione.

5.9. Qualunque intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere comunque preventivamente comunicato al Servizio competente, e dallo stesso autorizzato.

5.10. Il Servizio competente si esprime sugli interventi entro 15 giorni dal ricevimento dei relativi atti.

5.11. Il Servizio competente può dettare prescrizioni per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata che il Concessionario è tenuto ad eseguire.

5.12. Il Concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale e la realizzazione è subordinata all'approvazione da parte del Servizio com-

petente. Tali innovazioni non comportano modifiche al Piano economico e finanziario ovvero alla durata della concessione.

5.13. Il Concessionario assume comunque a proprio carico gli interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di indifferibilità e urgenza per il corretto funzionamento degli impianti.

5.14. Qualora i tempi di realizzazione degli interventi di manutenzione comportino la chiusura dell'impianto per periodi complessivamente superiori ai 7 giorni il concessionario dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Servizio competente.

5.15. Sono comunque a carico dell'Amministrazione Comunale gli interventi strutturali la cui esecuzione dovrà essere concordata con il concessionario salvo il caso nel quale l'autorità comunale, ricorrendone i presupposti, non disponga la chiusura dell'impianto e la sospensione del servizio. In questo caso possono essere concesse proroghe del periodo contrattuale di concessione.

5.16. Il Comune ha altresì facoltà di prevedere l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o addizioni impiantistiche sostenendone la spesa nel suo interesse.

Art. 6 – Obblighi gestionali

6.1. Il Concessionario garantisce l'utilizzo dell'impianto sportivo a tutti i richiedenti in condizioni di uguaglianza, senza pregiudiziali discriminazioni di sorta di carattere fisico, religioso, di sesso, di origine e/o sociali.

6.2. Il Concessionario è tenuto ad esporre in modo evidente la "Carta della qualità dei servizi", il presente regolamento, l'elenco con le tariffe d'ingresso, gli orari di apertura e le modalità di funzionamento dell'impianto, nonché a realizzare un sito web dove pubblicare li documenti predetti, il contratto di gestione e ogni altra informazione utile all'utenza. Dovrà essere esposta anche una tabella di dimensioni minime 50*70 cm, contenente i seguenti dati/informazioni:

Impianto sportivo per le attività natatorie di proprietà del Comune di Cappaccio

Servizio comunale competente al controllo: ...

Concessionario:

Contratto: Stipulato in data ... rep. ...

Durata della concessione: dal ... al ...

Responsabile dell'impianto: ...

6.3. L'utilizzo dell'impianto sportivo per attività che comportino l'utilizzo di bombole subacquee deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio competente con modalità che prevedono la definizione dei tempi, modi (con esplicito riferimento agli impegni derivanti da eventuali danni) e tariffe da applicare all'utenza previa determinazione da parte della Giunta comunale.

6.4. Il Concessionario garantisce ai disabili psicofisici la possibilità di utilizzo dell'impianto sportivo a condizioni adeguate allo stato psicofisico degli stessi.

6.5. Il Concessionario garantisce l'uso agli utenti durante gli orari stabiliti assicurando la presenza degli assistenti bagnanti secondo i parametri fissati dalla legge. In particolare:

- Asilo nido comunale, Scuole dell'infanzia (ex materne), Scuole primarie (ex elementari) e Scuole secondarie di 1° grado (ex medie inferiori): da lunedì a sabato con turni di due ore per classe. Nell'ambito di tale orario il gestore dovrà assicurare la presenza gratuita di istruttori in numero sufficiente per svolgere i corsi di acquaticità degli alunni delle scuole elementari.
- Scuole medie superiori: da lunedì a sabato con turni di due ore per classe.

- Over 65: da lunedì a sabato per almeno due ore settimanali. Potranno accedere tutti gli over sessantacinquenni anche se non residenti.
- Disabili: da lunedì a sabato per almeno quattro ore settimanali con possibilità di organizzare corsi anche oltre gli orari fissati.
- Altre categorie di cittadini - Cittadini residenti nel territorio comunale in stato di grave disagio economico accertato dal servizio sociale comunale e su diretta autorizzazione di questo: da lunedì a sabato per almeno due ore settimanali.

6.6. Nell'impianto sportivo si svolgono le seguenti attività didattiche e del tempo libero:

- Nuoto libero
- Nuoto pinnato
- Pallanuoto
- Acquagym
- Acqua fitness
- Nuoto sincronizzato
- Scuola nuoto e d'acquaticità per bambini
- Corsi per portatori di handicap
- Scuola per brevetti di salvamento e subacquee
- Altre attività e specialità sportive purché inserite nel programma gestionale annuale

6.7. L'orario minimo di apertura e di chiusura dell'impianto sportivo, nonché dei servizi annessi è fissato come segue dal lunedì al sabato: Apertura ore 09:30 – Chiusura ore 22:00.

6.8. A seconda delle esigenze degli utenti ovvero in funzione del programma gestionale il Servizio competente con apposito provvedimento può concedere deroga ai suddetti orari.

Art. 7 – Oneri ed adempimenti igienico sanitari

7.1. Il Concessionario deve applicare tutte le norme vigenti e quelle che saranno emanate in ambito igienico-sanitario per la conduzione dell'impianto sportivo, comprese quelle norme di tipo impiantistico che possano comportare oneri per eventuali modifiche agli impianti tecnologici, rimanendo il concessionario esclusivo e unico responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.

7.2. In particolare la gestione deve avvenire nel rispetto del Comunicato del Ministero della Sanità – Atto di intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio pubblicato sul Supp. Ordinario alla G.U. n° 39 del 17/02/1992 e della Conferenza Stato Regioni seduta del 16.01.2003 – rep. 1605 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle che interverranno.

7.3. Il Concessionario deve provvedere alla pulizia dell'impianto sportivo e delle attrezzature mantenendo tutte le parti in condizioni di pulizia con proprio personale, attrezzature e prodotti idonei.

7.4. Il Concessionario deve provvedere, almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità, alla derattizzazione e alla disinfestazione dell'impianto sportivo.

Art. 8 – Oneri relativi al personale

8.1. Il Concessionario assume ogni responsabilità in relazione agli adempimenti in materia di retribuzione, di obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici per tutto il personale dipendente, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alla gestione.

8.2. Il personale addetto all'assistenza in vasca e gli istruttori devono essere muniti dei brevetti previsti dalla vigente normativa.

8.3. Il Concessionario nomina il Responsabile dell'impianto e ne comunica il nominativo al Servizio competente.

8.4. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere verifiche sul personale impiegato nell'impianto sportivo.

Art. 9 – Organico addetto all'impianto

9.1. L'organico addetto all'impianto sportivo deve essere qualitativamente e quantitativamente adeguato al progetto di gestione e ai servizi erogati all'utenza.

9.2. Il Piano di Utilizzo definisce il rapporto istruttori/utenti e quello assistenti bagnanti/utenti.

9.3. Nessun addetto all'utenza può lavorare più di sei ore consecutive e per più di trentasei ore settimanali salvo miglior trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile.

9.4. L'organico deve prevedere almeno le seguenti figure con le mansioni indicate:

- **Responsabile dell'impianto:** sovrintende e coordina tutti i servizi legati all'apertura ed al funzionamento dell'impianto, tra cui: servizio di cassa, organizzazione del personale, rapporti con gli utenti e con il Comune. Attua il progetto di gestione dell'impianto sportivo e fornisce senza indugio tutti gli elementi di conoscenza e di giudizio richiesti dal Servizio competente. Riceve, controlla e trasmette al Servizio competente le registrazioni di afflusso dell'utenza per tipologia di servizio e di utenza e per orario. Verifica il rispetto delle norme di cui al successivo Capo IV. Provvede ad eseguire i controlli sulle attività svolte nell'impianto, all'applicazione della "Carta della qualità dei servizi". Segnala senza indugio al Servizio competente eventuali fatti o comportamenti rilevanti anche ai fini sanzionatori.
- **Segretario:** ha il compito della vendita dei biglietti e degli abbonamenti, della custodia dei valori eventualmente depositati nella cassa, registra le relative entrate secondo le regole di contabilità applicabili e collabora alla normale gestione e custodia dell'impianto e delle attrezzature.
- **Assistenti bagnanti e Istruttori:** gli Assistenti bagnanti sorvegliano e assistono i bagnanti in acqua garantendo, insieme all'eventuale personale di vasca, la presenza a bordo vasca durante l'intero orario di apertura e presiedono alla custodia dell'impianto e delle attrezzature; gli Istruttori effettuano l'insegnamento didattico ai corsi di nuoto.

Art. 10 – Garanzie a carico del Concessionario

10.1. Il Concessionario è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa multirischio per l'intera durata della concessione, da depositarsi al momento della stipula del contratto di concessione, ovvero al momento di consegna degli impianti se antecedente alla stipula stessa, a copertura di ogni rischio connesso all'uso di tutti gli impianti di responsabilità civile verso terzi e infortuni, compresi gli utenti, verso dipendenti o collaboratori in genere e verso il concedente per i danni agli impianti imputabili a se stesso, per incendio, furto e dolo, rischio lavorativo e garanzie complementari per fabbricati e relativi impianti di proprietà del concedente e ricorso terzi, con i seguenti massimali minimi:

- € 2.992.499,39 per danni all'impianto sportivo;
- € 5.000.000,00 per danni a persone, anche invalidanti in modo permanente, o morte;
- € 300.000,00 per danni a cose.

10.2. In particolare la polizza assicurativa dovrà esplicitamente evidenziare con apposita clausola, che la copertura si deve estendere oltre che alle cose, anche a tutte le persone che utilizzano gli impianti, senza alcuna esclusione, compreso il pubblico (intendendosi per pubblico qualsiasi persona presente all'interno dell'impianto sportivo non esercitante attività sportiva) e il personale comunale che non svolge attività sportiva, e che l'Amministrazione Comunale e i propri rappresentanti durante le ispezioni sono esonerati da ogni onere di responsabilità per danni ed infortuni che potessero verificarsi alle suddette persone, anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti senza esclusione di sorta.

10.3. Il Concessionario è tenuto inoltre a prestare una cauzione valevole per l'intera durata della concessione di importo pari al 10% dell'importo contrattuale dell'appalto, a garanzia dell'esatto adempimento di ogni vincolo della concessione.

10.4. L'importo contrattuale è determinato sulla base dell'offerta di gara moltiplicato per gli anni di durata della concessione.

Art. 11 – Tariffe del servizio

11.1. È competente all'approvazione delle tariffe per la fruizione del servizio la Giunta comunale.

11.2. In caso di concessione, con deliberazione della Giunta Comunale sono approvate le tariffe per la fruizione del servizio proposte dal concessionario, con la previsione dell'adeguamento annuale entro il limite massimo del tasso d'inflazione ufficiale rilevato dall'Istat.

11.3. Le tariffe per la fruizione del servizio al pubblico non possono essere gravate da oneri ulteriori o diversi.

Art. 12 – Regime tariffario

12.1. Nel corso di durata della concessione, il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe stabilite dal Comune nel bando di gara ovvero quelle proposte in sede di gara.

12.2. Qualunque variazione in aumento alle tariffe proposta dal concessionario deve essere inoltrata al Comune. Le nuove tariffe entrano in vigore solo a seguito di approvazione da parte della Giunta Comunale e non possono essere retroattive.

12.4. Il Concessionario, nel corso della concessione, può applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite contrattualmente, anche per periodi limitati di tempo, fatta salva la preventiva comunicazione al Comune.

Art. 13 – Responsabilità

13.1. Dal momento in cui l'impianto sportivo è consegnato al Concessionario, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso delle strutture e degli impianti, compresa la responsabilità dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e i terzi, grava sul Concessionario stesso, che ne risponde pienamente senza eccezioni o riserve.

13.2. È obbligo del Concessionario comunicare immediatamente al Servizio competente variazioni dei nominativi del personale impiegato nell'impianto sportivo.

13.3. Il Concessionario risponde anche nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose da parte del pubblico intervenuto a manifestazioni, gare o esibizioni organizzate all'interno dell'impianto indipendentemente dall'organizzazione dell'evento.

Art. 14 – Divieto di modificazione degli impianti

14.1. Nessuna opera o modifica potrà essere apportata agli impianti o alle attrezzature senza l'autorizzazione del Servizio competente.

14.2. Nessuna modifica all'impianto antincendio, alla segnaletica di sicurezza e di emergenza, alle uscite di sicurezza ed a tutti i dispositivi che a vario titolo sono da ricondurre agli atti autorizzativi rilasciati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione incendi senza l'autorizzazione del Servizio competente.

14.3. In caso di modifiche non autorizzate il Servizio competente ne dispone il ripristino a cura e spese del Concessionario ovvero in caso di inadempimento provvede in danno attivando la polizza fideiussoria.

Art. 15 – Divieto di modificazione della destinazione

15.1. È espressamente vietata ogni forma di utilizzazione dell'impianto sportivo diversa da quella prevista nella Concessione salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale previo parere tecnico del Servizio competente.

Art. 16 – Vendita dei biglietti

16.1. La vendita dei biglietti per l'ingresso all'impianto sportivo ha inizio all'orario di apertura e termina un'ora prima dell'orario di chiusura.

Art. 17 – Sospensione dei servizi

17.1. Il Concessionario non può in alcun modo sospendere i servizi contrattualizzati.

17.2. Al Concessionario può essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:

- nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti;
- per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili e impongano la sospensione delle attività.

Art. 18 – Altri oneri e obblighi

18.1. Il Concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto sportivo ed al rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento.

18.2. Oltre all'osservanza delle norme qui specificate, il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di esercizio di attività sportiva.

18.3. Sono a carico al Concessionario la responsabilità e gli oneri connessi per la sicurezza dei luoghi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.

Art. 19 – Corrispettivi del concessionario

19.1. Quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, il Concessionario ha diritto a tutti i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso e utilizzo previsti per le strutture, ai proventi degli ingressi alle manifestazioni organizzate dal Concessionario, agli introiti derivanti dall'organizzazione di corsi e servizi di altra natura.

19.2. I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti.

19.3. Spettano inoltre al Concessionario i proventi derivanti dalla pubblicità di cui all'art 20.

19.4. Il Concessionario ha il diritto di procedere, sotto la propria responsabilità, al recupero delle tariffe dovute e non pagate; ove ometta tali adempimenti per sua negligenza od intemperività, rimarranno a suo carico le somme che non ha potuto recu-

perare.

19.5. Il Concessionario è tenuto a trasmettere al Servizio competente con cadenza annuale il rendiconto annuale di tutte le entrate e le spese relative all'impianto sportivo.

Art. 20 – Pubblicità

20.1. Al Concessionario è riconosciuta la facoltà di esercitare attività promozionale e pubblicitaria, riferita alla propria attività gestionale, che sarà sempre affiancata dalla dizione "COMUNE DI CAPACCIO" insieme al logo dell'ente previa comunicazione al Servizio competente.

20.2. Il Concessionario può gestire a proprio favore ogni forma di pubblicità all'interno degli impianti, anche per il tramite di avvisi sonori, nel rispetto comunque delle normative ed in conformità alle prescrizioni tecniche in materia.

20.3. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e l'assolvimento di tutti gli oneri delle imposte sulla pubblicità determinati a norma di legge e di regolamento comunale vigenti.

20.4. Una quota del 10% degli spazi pubblicitari è riservata all'Amministrazione comunale per le proprie comunicazioni istituzionali.

Art. 21 – Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

21.1. All'interno dell'impianto sportivo devono essere attivati i servizi di bar e di ristoro e l'esercizio commerciale prevalentemente destinato alla vendita di articoli attinenti allo sport.

21.2. L'attivazione dei servizi di cui al comma 21.1. è a cura e spese del Concessionario.

21.3. Le attività di Bar e ristoro possono essere svolte esclusivamente all'interno dei locali appositamente individuati nel progetto eseguito e nell'area esterna del terrazzo-solarium posto ad ovest, anche mediante l'installazione di arredi mobili (ombrelloni, divani, tavoli, sedie) escludendosi ogni chiusura opaca con gazebo ecc.

21.4. L'attività commerciale per la vendita di articoli attinenti allo sport può essere svolta esclusivamente all'interno del locale appositamente individuato nel progetto eseguito.

Art. 22 – Utilizzo da parte del Comune

22.1. Il Comune si riserva la disponibilità gratuita dell'impianto sportivo per non più di n. 2 (due) domeniche al mese per lo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali e ricreative organizzate direttamente dall'Ente ovvero concesse in patrocinio.

22.2². La comunicazione per l'utilizzo dell'impianto sportivo deve essere inoltrata al Concessionario con almeno 30 giorni di anticipo.

22.3. Ogni spesa e onere per l'utilizzo dell'impianto sportivo è a carico del Concessionario.

Art. 23 – Consegna e riconsegna

23.1. La consegna dell'impianto sportivo e delle attrezzature esistenti avviene previa redazione dello stato di consistenza e del verbale di consegna da parte del Servizio competente in contraddittorio con il Concessionario. Nel verbale si dà atto di eventuali danni all'impianto sportivo e/o di attrezzature deteriorate o mancanti e si individua il soggetto che deve provvedere in merito.

23.2. La riconsegna dell'impianto sportivo e delle attrezzature esistenti avviene previa redazione dello stato di consistenza e del verbale di riconsegna da parte del Ser-

² Comma così modificato con emendamento approvato dal consiglio comunale nella seduta n. 68 del 30 luglio 2015.

vizio competente in contraddittorio con il Concessionario. Nel verbale si dà atto di eventuali danni all'impianto sportivo e/o di attrezzature deteriorate o mancanti e si individua il soggetto che deve provvedere in merito.

23.3. Nel caso di assenza o di rifiuto del Concessionario a partecipare alla redazione dello stato di consistenza, il Servizio competente provvede comunque con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti dell'ente.

Art. 24 – Controlli

24.1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare controlli periodici atti ad accertare la regolarità dell'utilizzo dell'impianto sportivo.

24.2. I suddetti controlli potranno avvenire in ogni momento e senza preavviso e possono essere effettuati da personale comunale o da esperti nominati dall'Amministrazione.

Art. 25 – Inadempienze contrattuali ed esecuzione d'ufficio

25.1. Qualora a seguito dei controlli emerga la necessità di effettuare interventi manutentivi sugli impianti, il Concessionario deve provvedervi non oltre 30 giorni dalla diffida da parte del Comune.

25.2. Decorso il termine assegnato il Comune, senza alcun altro avviso, effettua d'ufficio gli interventi intimati in danno al Concessionario mediante escussione delle somme impiegate dalla fideiussione.

25.3. I commi precedenti sono applicabili anche nei casi in cui vengano accertate inadempienze agli obblighi gestionali e manutentivi.

Art. 26 – Cessazione anticipata della concessione

26.1 Il Comune contesta al Concessionario fatti ed eventi essenziali per la decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento, assegnando allo stesso massimo 15 giorni naturali e consecutivi per le controdeduzioni e/o rimozione delle irregolarità rilevate.

26.2. Il Concessionario deve formalizzare entro il termine specificato le proprie controdeduzioni cui faranno seguito le determinazioni conclusive del Comune.

26.3. I casi in cui la concessione cessa per decadenza, può essere revocata ovvero si attiva la risoluzione per inadempimento contrattuale, sono:

La concessione decade:

- a) nel caso di cessione della concessione o di subappalto della gestione;
- b) per messa in liquidazione o fallimento del Concessionario;
- c) in altri casi di cessazione dell'attività del Concessionario;
- d) per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate;
- e) per interruzione della gestione degli impianti non autorizzata, salvo i casi di forza maggiore;
- f) per mancata reintegrazione della cauzione.

La concessione può essere risolta anticipatamente:

- a) per un numero di violazioni pari a tre delle disposizioni contenute nel presente regolamento, fermo restando per il Concessionario l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni;
- b) per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei servizi;
- c) per l'applicazione di tariffe diverse da quelle contrattualmente convenute o successivamente approvate;

- d) per danni prodotti agli impianti e alle attrezzature di importo superiore a € 5.000,00.

La concessione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione stessa, tra cui la sospensione immotivata dei servizi contrattualizzati.

Art. 27 – Penalità

27.1³. In caso di accertata inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, fatto salvo quanto già previsto nei precedenti articoli, il Concessionario è passibile di penalità che saranno applicate dal Servizio competente in relazione alla gravità, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 ad ogni evento.

27.2⁴. In caso di ritardata apertura dell'impianto verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo.

27.3. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.

Art. 28⁵ – Subappalto dei servizi complementari e collaterali

28.1. Solo le attività di Bar e ristoro, e l'attività commerciale per la vendita di articoli sportivi possono essere svolte da terzi con regolare contratto, previa accettazione da parte dell'ente.

28.2. Le attività di Bar e ristoro possono essere subappaltate solo a operatori economici in possesso delle autorizzazioni previste per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 29 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto

29.1. È vietata sotto qualsiasi forma la cessione totale o parziale del contratto di concessione a pena di nullità.

29.2. È consentito l'affidamento a terzi, in possesso dei requisiti di legge, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata nonché le eventuali modifiche migliorative agli impianti proposte dal Concessionario.

CAPO III - REGOLAMENTO D'UTENZA

Art. 30 – Obblighi dell'utente per l'accesso in piscina

30.1. Per l'accesso all'impianto sportivo, nel rispetto del numero di ingressi previsti, l'allievo, l'atleta o il frequentatore dovrà munirsi di biglietto d'ingresso che dà diritto, previa osservanza delle norme igieniche e di corretto comportamento, alla fruizione dei servizi e degli impianti nei limiti degli orari prefissati.

Art. 31 – Certificazione medica

31.1. Il rilascio del biglietto ad ogni allievo, atleta o frequentatore è subordinato alla presentazione di un certificato medico di idoneità. Tale obbligo, per gli allievi iscritti ad una società sportiva grava su quest'ultima.

31.2. Lo svolgimento di attività agonistica all'interno dell'impianto sportivo è subordi-

3 Comma così modificato con emendamento approvato dal consiglio comunale nella seduta n. 68 del 30 luglio 2015.

4 Comma così modificato con emendamento approvato dal consiglio comunale nella seduta n. 68 del 30 luglio 2015.

5 Articolo così modificato con emendamento approvato dal consiglio comunale nella seduta n. 68 del 30 luglio 2015.

nato all'accertamento del possesso delle eventuali ulteriori certificazioni mediche richieste per legge.

Art. 32 – Limitazioni all'ingresso

32.1. E' assolutamente vietato ai non bagnanti, per ragioni igieniche, l'ingresso nella zona servizi e vasca.

32.2. E' vietato l'ingresso a coloro che sono affetti da malattie contagiose e diffuse.

Art. 33 – Obbligo di uso di sandali e pianelli

33.1. E' obbligatorio l'uso di sandali o pianelli di gomma o plastica al vano docce, servizi e bordo vasca.

Art. 34 – Misure igieniche per atleti, allievi e frequentatori

34.1. Gli allievi, atleti o frequentatori devono:

- utilizzare gli spogliatoi e le attrezzature disponibili;
- seguire le indicazioni relative ai percorsi per l'accesso in vasca;
- utilizzare la cuffia in vasca;
- osservare in ogni circostanza, la massima diligenza nell'uso degli impianti e delle attrezzature.

Art. 35 – Divieti particolari

35.1. È vietato l'uso di attrezzi diversi da quelli ammessi per lo svolgimento delle attività in vasca.

35.2. È vietato tuffarsi dalle sponde laterali.

Art. 36 – Rifiuto accesso

36.1. Alla direzione è riservato il diritto insindacabile di rifiutare l'ingresso all'impianto sportivo o di allontanare chiunque possa turbare l'ordine o nuocere in qualsiasi modo al buon funzionamento dell'impianto sportivo.

Art. 37 – Smarrimenti di oggetti

37.1. La direzione dell'impianto sportivo non risponde degli eventuali smarrimenti di oggetti e denaro degli utenti.

Art. 38 – Ritrovamento oggetti

38.1. Gli oggetti e il denaro rinvenuti nell'impianto sportivo devono essere consegnati alla Segreteria che provvede a sua volta a consegnarli alla Polizia locale dove sono conservati.

CAPO IV – CONTROLLI E REQUISITI IGIENICO SANITARI

Art. 39 – Controlli

39.1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile dell'impianto sportivo, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

Art. 40 – Controlli interni

40.1. Il responsabile dell'impianto sportivo deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico – sanitario di tutti gli elementi funzionali dell'impianto che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile dell'impianto sportivo deve redigere un documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

Il responsabile dell'impianto sportivo deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.

40.2. Il responsabile dell'impianto sportivo deve altresì tenere a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:

- a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.
- b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
 - b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, pH;
 - b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;
 - b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
 - b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;
 - b5) Il numero dei frequentatori dell'impianto.

La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile è a disposizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile dell'impianto sportivo riscontri valori dei parametri igienico - sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all'Azienda unità sanitaria locale.

La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.

Art. 41 – Controlli esterni

41.1. I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda unità sanitaria locale, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengano conto della tipologia degli impianti esistenti, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto.

41.2. Qualora l'autorità sanitaria competente accerti che nell'impianto sportivo siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.

Art. 42 – Classificazione delle acque utilizzate

42.1. Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come segue:

- acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari;
- acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti;
- acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

Art. 43 – Requisiti dell'acqua di approvvigionamento

43.1 L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.

Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull'acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.

Art. 44 – Requisiti dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca

44.1. L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti di cui alla seguente tabella A.

I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.

Il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti. Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. I trialometani vengono accertati secondo criteri e parametri fissati dal Ministero della salute.

Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate al consumo umano. Il Ministero della salute individuerà ulteriori metodi di analisi.

L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

Art. 45 – Sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua

45.1. Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca è consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di PH.

1. Disinfettanti

- ozono
- cloro liquido
- ipoclorito di sodio
- ipoclorito di calcio
- dicloroisocianurato sodico anidro
- dicloroisocianurato sodico biidrato
- acido tricloroisocianurico.

2. Flocculanti

- solfato di alluminio (solido)
- solfato di alluminio (soluzione)
- cloruro ferrico
- clorosolfato ferrico
- polidrossicloruro di alluminio
- polidrossiclorosolfato di alluminio
- alluminato di sodio (solido)

- alluminato di sodio(soluzione).

3. Correttori di ph

- acido cloridico
- acido solforico
- sodio idrossido
- sodio bisolfato
- sodio bicarbonato.

Per disinfettanti, flocculanti e correttori di Ph si adotta lo stesso grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano.

Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:

- N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro,
- Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro)
- Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro)

Art. 46 – Punti di prelievo

46.1. Acqua di approvvigionamento: campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione.

Acqua di immissione in vasca: campione da prelevarsi da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento.

Acqua in vasca: campione da prelevarsi in qualsiasi punto in vasca.

Art. 47 – Requisiti termoigrometrici e di ventilazione

47.1. La temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca. L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m³/h per metro quadrato di vasca.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) il ricambio dell'aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20°C .

Sono fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa CONI e FIN.

Art. 48 – Requisiti illuminotecnici

48.1. L'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux. Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.

In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

Sono fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa CONI e FIN.

Art. 49 – Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca

49.1.

PARAMETRO	ACQUA DI IMMISSIONE	ACQUA DI VASCA
Requisiti fisici		
Temperatura: ➤ Vasche coperte in genere ➤ Vasche coperte bambini ➤ Vasche scoperte	24°C - 32°C 26°C - 35°C 18°C - 30°C	24°C - 30°C 26°C - 32°C 18°C - 30°C
PH Per disinfezione a base di cloro. Ove si utilizzino disinfettanti diversi il pH dovrà essere opportunamente fissato al valore ottimale per l'azione disinfettante.	6.5 - 7.5	6.5 - 7.5
Torbidità in Si O₂	≤ 2 mg/l SiO ₂ (o unità equivalenti di formazina)	≤ 4 mg/l Si O ₂ (o unità equivalenti di formazina)
Solidi grossolani	Assenti	Assenti
Solidi sospesi	≤ 2 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 μm)	≤ 4 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 μm)
Colore	Valore dell'acqua potabile	≤ 5mg/l Pt/Co oltre quello dell'acqua di approvvigionamento
Requisiti chimici		
Cloro attivo libero	0,6 ÷ 1,8 mg/l Cl ₂	0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl ₂
Cloro attivo combinato	≤ 0,2 mg/l Cl ₂	≤ 0,4 mg/l Cl ₂
Impiego combinato Ozono Cloro: Cloro attivo libero Cloro attivo combinato Ozono	0,4 ÷ 1,6 mg Cl ₂ ≤ 0,05 mg/l Cl ₂ ≤ 0,01 mg/l O ₃	0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl ₂ ≤ 0,2 mg/l Cl ₂ ≤ 0,01mg/l O ₃
Acido isocianurico	≤ 75 mg/l	≤ 75 mg/l
Sostanze organiche (analisi al permanganato)	≤ 2 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di approvvigionamento	≤ 2 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di immissione.
Nitrati	Valore dell'acqua potabile	≤ 20 mg/l NO ₃ oltre l'acqua di approvvigionamento
Flocculanti	≤ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)	≤ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)
Requisiti microbiologici		
Conta batterica a 22°	≤ 100 ufc/1 ml	≤ 200 ufc/1ml

Conta batterica a 36°	≤ 10 ufc/1 ml	≤ 100 ufc/1ml
Escherichia coli	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
Enterococchi	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
Staphylococcus aureus	0 ufc/100 ml	≤ 1 ufc/100 ml
Pseudomonas aeruginosa	0 ufc/100 ml	≤ 1 ufc/100 ml

CAPO V – NORME FINALI E SANZIONI

Art. 50 – Violazioni e sanzioni

50.1. Appositi cartelli posti all'interno dell'impianto sportivo avvertono gli utenti della disponibilità del presente regolamento presso la segreteria.

50.2. Alle violazioni delle prescrizioni del presente regolamento possono essere comminate sanzioni pecuniarie da € 10,00 a € 99,00, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali danni. L'accertamento e la contestazione delle violazioni è attribuito al responsabile dell'impianto oltre che agli organi di polizia.

Art. 51 – Entrata in vigore

51.1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.